

Protocollo RC n. 6042/07

## Deliberazione n. 53

### **ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Anno 2007

VERBALE N. 23

Seduta Pubblica del 22 marzo 2007

Presidenza: CORATTI

L'anno duemilasette, il giorno di giovedì ventidue del mese di marzo, alle ore 15,25, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 15 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Massimo SCIORILLI.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Mirko CORATTI, il quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 15,50 – il Presidente dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 35 Consiglieri:

Argentin Ileana, Azuni Maria Gemma, Baldi Michele, Battaglia Giuseppe, Bellucci Attilio, Bonessio Ferdinando, Bordoni Davide, Coratti Mirko, D'Avach Aldo, De Bosi Mauro, Di Cesare Luigi, Fayer Carlo Antonio, Ferrari Alfredo, Figurelli Franco, Gasperini Dino, Giulioli Roberto, Gramazio Luca, Masini Paolo, Mei Mario, Micci Flavia, Nanni Dario, Nobile Fabio, Patanè Eugenio, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Samuele, Piso Vincenzo, Piva Amedeo, Policastro Maurizio, Pomarici Marco, Quadrana Gianluca, Saccone Antonio, Spera Adriana, Stampete Nicola, Valeriani Massimiliano e Visconti Marco.

Giustificati i Consiglieri Casciani Gilberto e De Lillo Fabio, in missione.

Assenti l'on. Sindaco Walter Veltroni e i seguenti Consiglieri:

Alemanno Giovanni, Carli Anna Maria, Cavallari Enrico, Ciarla Mario, Cirinnà Monica, Cochi Alessandro, De Luca Pasquale, Galeota Saverio, Galloro Nicola, Ghera Fabrizio, Guidi Federico, Malcotti Luca, Marchi Sergio, Marroni Umberto, Marsilio Marco, Panecaldo Fabrizio, Portelli Alessandro, Quarzo Giovanni, Rastelli Roberto, Rossin Dario, Sabbatani Schiuma Fabio, Smedile Francesco e Zambelli Gianfranco.

Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi e comunica che il Consigliere Sabbatani Schiuma ha giustificato la propria assenza.

Nomina poi, ai sensi dell'art. 18 comma 2 del Regolamento, per l'espletamento delle funzioni di Consigliere Segretario il Consigliere Bordoni in sostituzione temporanea del Segretario De Lillo.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy Sanchez Madisson Bladimir, Kuzyk Tetyana e Okeadu Victor Emeka.

Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco Garavaglia Mariapia e gli Assessori Causi Marco, D'Ubaldo Lucio Alessio ed Esposito Dario.

(O M I S S I S)

A questo punto partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott. Vincenzo GAGLIANI CAPUTO.

(O M I S S I S)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 50<sup>a</sup> proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento degli emendamenti:

#### 50<sup>a</sup> Proposta (Dec. G.C. del 14 marzo 2007 n. 41)

### **Modifiche Regolamento I.C.I. approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 335 del 21 dicembre 1998 e successive modificazioni e integrazioni.**

Premesso che con D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è stata istituita, a decorrere dall'1 gennaio 1993, l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), da applicarsi sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati;

Che l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha attribuito ai Comuni una potestà regolamentare generale in materia di entrate proprie, anche tributarie;

Che il Comune di Roma, avvalendosi della facoltà prevista dal citato art. 52, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 335 del 21 dicembre 1998 e successive modificazioni, ha adottato il regolamento in materia di Imposta Comunale sugli Immobili;

Che con successive deliberazioni del Consiglio Comunale n. 3 del 17/18 gennaio 2000; n. 142 del 20/21 dicembre 2001; n. 22 del 3 marzo 2003; n. 254 del 19 dicembre 2003; n. 86 del 3 aprile 2006, sono state apportate delle modifiche al suddetto Regolamento;

Che, altresì, l'art. 59 del Decreto Legislativo n. 446/97 attribuisce agli Enti Locali potestà regolamentare in materia di Imposta Comunale sugli Immobili;

Che recentissimi interventi del legislatore hanno ridisegnato detti ambiti normativi rendendo indispensabile un'attenta disamina degli stessi ai fini della revisione del regolamento;

Che il Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248 è intervenuto, con il comma 53 dell'art. 37 a sopprimere gli obblighi di presentazione della dichiarazione I.C.I. e che analoga soppressione ha coinvolto anche l'obbligo di comunicazione;

Che la legge 24 novembre 2006, n. 286 ha previsto al comma 45 dell'art. 2 che, a decorrere dall'entrata in vigore del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, il moltiplicatore previsto dal comma 5 dell'art. 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta

di registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati come B è rivalutato nella misura del 40%;

Che la legge 27 dicembre 2006, n. 296 è intervenuta in più punti a modificare il disposto del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 rendendo indispensabili i conseguenti interventi di adeguamento a carico del Regolamento I.C.I. ed in particolare:

Che l'art. 1 comma 156 della stessa legge n. 296/2006 ha stabilito che la competenza alla deliberazione delle aliquote I.C.I. è del Consiglio Comunale e non più "del Comune", come prevedeva la vecchia formulazione dell'art. 6 del D.Lgs. n. 504/92;

Che i commi 161 e 162 dell'art. 1 intervengono in materia di accertamento assimilando l'attività di accertamento degli Enti Locali a quella in materia di tributi erariali attraverso gli strumenti degli accertamenti in rettifica e d'ufficio;

Che in materia di rimborsi, in base al comma 164 dell'art. 1, è stabilito un termine di cinque anni per la presentazione dell'istanza che decorre dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione;

Che il comma 165 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 consente la determinazione, da parte dell'Ente Locale, della misura degli interessi calcolati con maturazione giornaliera con il limite massimo dei tre punti percentuali rispetto al tasso degli interessi legali;

Che il comma 166 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 è intervenuto a modificare gli arrotondamenti nel senso di stabilire che i versamenti a titolo di I.C.I. sono effettuati per difetto all'euro inferiore se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se è superiore a detto importo;

Che il comma 167 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 consente all'Ente Locale di disciplinare le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali;

Che il comma 168 dell'art. 1 sopra citato prevede che gli Enti Locali fissino per ciascun tributo gli importi fino a concorrenza dei quali non è dovuto il versamento;

Che le disposizioni, contenute nei commi da 161 a 170 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, trovano applicazione a tutti i rapporti ancora pendenti, come stabilito dal comma 171 dell'art. 1 della legge n. 296/2006;

Che l'art. 1 comma 173 lett. b) ha modificato il disposto dell'art. 8 del D.Lgs. n. 504/92 specificando che l'abitazione principale del soggetto passivo è quella di residenza anagrafica, mutuando il dettato dell'art. 2 del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 senza escludere la prova contraria, il cui onere tuttavia è a carico del contribuente;

Che l'art. 1 comma 173 lett. c) è intervenuto in materia di immobili compresi nelle procedure fallimentari e di liquidazione coatta amministrativa stabilendo l'obbligo di dichiarazione dell'avvio della procedura a carico del commissario liquidatore entro 90 giorni dall'inizio ed intervenendo anche sugli obblighi di versamento dell'imposta che è dovuta, in soluzione unica, entro tre mesi dalla data di trasferimento degli immobili;

Che l'art. 5 del D.Lgs. n. 504/92 è stato modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 173 che ha abrogato il comma 4 contenente il riferimento normativo alla rendita di fabbricati similari in quanto la stessa è superata dalla procedura DOCFA;

Che in materia di riscossione coattiva, è intervenuto il comma 173 che, alla lettera e) ha modificato il termine oltre il quale può essere fatta l'iscrizione a ruolo ed il comma 163 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 suddetta che ha fissato un termine di decadenza per la notifica al contribuente della cartella;

Che la legge 27 dicembre 2006, n. 296 è intervenuta inoltre con l'art. 1 comma 175 a modificare l'art. 59 del D.Lgs. n. 446/97 in materia di potestà regolamentare relativa all'imposta comunale sugli immobili abrogando la lettera l) del comma 1 dello stesso;

Che tale lettera l) comma 1 del citato art. 59 del D.Lgs. n. 446 del 1997 costituisce il presupposto normativo sulla base del quale l'Ente Locale poteva procedere a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento secondo alcuni criteri direttivi;

Che tali criteri direttivi consistevano nella possibilità di provvedere all'eliminazione delle operazioni di controllo formale con soppressione dell'obbligo di presentazione delle dichiarazioni; nell'attribuzione alla Giunta Comunale del compito di decidere le azioni di controllo; nella determinazione di un termine di decadenza non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione per la notifica dell'avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi; la previsione di una sanzione per l'omessa comunicazione;

Che l'art. 1 comma 175 della legge n. 296/2006 ha abrogato il comma 2 del predetto art. 59 del D.Lgs. 1997, n. 446 laddove si fa riferimento, a corollario di quanto sopra, al superamento delle previsioni del D.Lgs. 15 dicembre 1992, n. 504 in caso di adozione delle norme regolamentari previste dalla lettera l) del comma 1 dell'art. 59. Viene meno, quindi, la possibilità di derogare a quanto stabilito negli articoli 10 in materia di versamenti e dichiarazioni I.C.I., nell'articolo 11 in materia di liquidazione ed accertamento I.C.I.;

Che a seguito di quanto sopra vi è la necessità di importanti adeguamenti al Regolamento che investono la comunicazione I.C.I., l'emissione degli avvisi di accertamento, i termini di decadenza e, conseguentemente, gli aspetti sanzionatori e quindi un intervento regolamentare di ampia portata sul testo attuale alla normativa sopravvenuta con effetto dall'1 gennaio 2007;

Che, inoltre, nell'ambito delle disposizioni disciplinate dal presente Regolamento sono intervenuti nel tempo ulteriori interventi normativi nonché pronunce della Corte Costituzionale che comportano la necessità di adeguamenti;

Che, in particolare per quanto riguarda le aree fabbricabili, già con legge 27 dicembre 2002, n. 289 al comma 20 dell'art. 31 era specificato che i Comuni, quando attribuiscono al terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del contribuente;

Che l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 223/2006 ha previsto che un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo;

Che l'art. 59 comma 1 lettera h) del D.Lgs. n. 446/97 consente di disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'art. 8 comma 1 del D.Lgs. n. 504/92;

Che, inoltre, la Corte Costituzionale con ordinanza del 26 gennaio 2007 n. 19 ha chiarito che l'esenzione a favore di enti non commerciali di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 504 del 1992 trova applicazione a condizione che gli immobili oltre che utilizzati siano anche posseduti dall'ente non commerciale;

Che il Testo Unico delle imposte sui redditi è stato modificato più volte ed, in particolare a decorrere dall'1 gennaio 2004 è entrato in vigore il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 che ha introdotto la nuova IRES – Imposta sul reddito delle società, in luogo della precedente Irpeg e che, a seguito di questa recente riforma il riferimento agli enti non commerciali è attualmente contenuto nell'art. 73 comma 1 lett. c);

Che il comma 174 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 ha previsto che permane l'obbligo di presentazione della dichiarazione I.C.I. nei casi in cui gli elementi rilevanti ai

fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico;

Che infine, l'approvazione del presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa o diminuzione di entrata;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale del 21 dicembre 1998 e successive modificazioni con cui è stato approvato ai sensi degli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo n. 446/97, il Regolamento dell'I.C.I. per il Comune di Roma;

Atteso che, in data 12 marzo 2007 il Dirigente responsabile della U.O. Entrate Fiscali del Dipartimento II ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: C.F. Cellucci";

Che, in data 12 marzo 2007 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: F. Lopomo";

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Che la proposta, in data 15 marzo 2007, è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Municipi per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli;

Che entro il termine stabilito sono pervenuti i pareri favorevole del Consiglio del Municipio XII e contrario da parte del Consiglio del Municipio XX;

Che la I Commissione Consiliare Permanente, in data 22 marzo 2007, ha espresso parere favorevole a maggioranza;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio nonché quello di regolarità contabile del Ragioniere Generale, espressi, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

tenuto conto di quanto riportato in premessa delibera di modificare il Regolamento Comunale in materia di I.C.I. nella maniera che segue.

A) Sostituire l'art. 1 con il seguente:

#### "Articolo 1

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Roma a norma degli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. La determinazione delle aliquote, ai sensi del successivo articolo 8, nonché della detrazione o della riduzione dell'imposta relativa ai fabbricati adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 10, è disposta dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione, pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale, da adottarsi annualmente, entro il termine di approvazione del bilancio.

3. Se la deliberazione di cui al comma precedente non è adottata, s'intende confermata quella adottata per l'anno precedente.”;

B) sostituire l'art. 3 con il seguente:

“Articolo 3  
Definizione di fabbricati, aree fabbricabili e terreni

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quelle che ne costituiscono pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

2. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo;

3. Le aree parzialmente edificate si considerano fabbricabili qualora risulti, secondo strumenti urbanistici vigenti o adottati, una residua fabbricabilità superiore al 10 per cento, di quella riferita all'intera superficie fondiaria e comunque eccedente i 350 metri cubi.

4. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.”;

C) sostituire l'art. 7 con il seguente:

“Articolo 7  
Base imponibile

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 2.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, come modificate agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili, vigenti all'1 gennaio dell'anno di imposizione, i seguenti moltiplicatori:

- 140 per gli immobili appartenenti al gruppo B;
- 100 per gli immobili appartenenti al gruppo A e C con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
- 50 per gli immobili appartenenti alla categoria A/10 ed al gruppo D, se dotati di rendita catastale;
- 34 per gli immobili appartenenti alla categoria C/1, determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

3. Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, vincolati direttamente, il

valore è quello che risulta applicando i suddetti moltiplicatori alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare, ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti stabiliti dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come aggiornati con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista dal successivo articolo 15, comma 2; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio all'1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

7. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, come modificato agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili, vigente all'1 gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.”;

D) sostituire l'art 8 con il seguente:

#### “Articolo 8

#### Determinazione delle aliquote e dell'imposta

1. Le aliquote sono stabilite dal Consiglio Comunale, a norma dell'art. 1.
2. Le aliquote sono deliberate in misura non superiore a quella massima prevista per legge, con le eccezioni e deroghe previste da leggi speciali.
3. Le aliquote sono differenziate con riferimento alle tipologie degli immobili ed al loro uso, nonché a requisiti soggettivi dei soggetti passivi e/o del loro nucleo familiare.
4. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente per l'anno cui l'imposta stessa si riferisce.”;

E) sostituire l'art. 9 con il seguente:

“Articolo 9  
Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti e dai consorzi tra gli enti territoriali e gli altri enti individualmente esenti ai sensi della presente disposizione, dalle aziende unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

h) gli immobili posseduti ed utilizzati direttamente dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché alle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;

i) gli immobili utilizzati direttamente dalle ONLUS di diritto, la cui disciplina è contenuta nell'art. 10, comma 8 del D.Lgs. n. 460/97, iscritte nel Registro Regionale per le cooperative sociali e per le organizzazioni di volontariato o nel registro tenuto dal Ministero degli Esteri per le organizzazioni non governative, nonché dalle ONLUS non di diritto, la cui disciplina è contenuta nell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 460/97, iscritte nel Registro Regionale sull'Associazionismo.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.”;

F) sostituire l'art. 10 con il seguente:

“Articolo 10  
Riduzioni e detrazioni dall'imposta

1. L'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati fatiscenti, considerandosi come tali quelli dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non



utilizzati, i quali non possono essere dichiarati agibili o abitabili se non a seguito degli interventi di recupero di cui all'art. 31, comma 1 lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457. La riduzione opera se l'inagibilità o l'inabitabilità si protraggono per oltre quattro mesi e limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm., con riferimento al possesso dei requisiti di cui al presente comma. La dichiarazione va presentata al Comune nel termine di 60 giorni dalla data di inizio dello stato di inagibilità o inabitabilità; nel caso sia presentata successivamente il beneficio decorre dal sessantesimo giorno precedente la data di presentazione della dichiarazione stessa.

3. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione.

4. Per l'immobile di nuova costruzione, inabitabile per mancato completamento di opere o servizi indispensabili all'effettivo uso abitativo e dichiarato dal soggetto passivo quale propria abitazione principale, l'aliquota agevolata e la detrazione relativa si applica sino ad un massimo di dodici mesi.

5. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, come definita dal successivo articolo 11, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

6. L'imposta dovuta per l'unità immobiliare di cui al precedente comma può essere ridotta, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 1, fino al cinquanta per cento; in alternativa può essere elevato l'importo della detrazione di Euro 103,29. La detrazione è applicata fino a concorrenza dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare cui si riferisce.

7. La facoltà prevista dal precedente comma può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate dal Comune con apposita deliberazione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 1, ferma restando la facoltà di diversificazione delle aliquote di cui al comma 3 del precedente articolo 8.”;

G) sostituire l'art. 11 con il seguente:

#### “Articolo 11 Abitazione principale

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 8 e 10, s'intende per abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, o la detiene a titolo di locazione finanziaria vi risiede, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.

2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nello Stato, nonché quella, non locata, posseduta allo stesso titolo da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.

3. Si considerano abitazioni principali le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché, ai soli effetti delle detrazioni e riduzioni di cui al precedente articolo, gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

4. Si considerano inoltre abitazioni principali, ai soli fini dell'applicazione della relativa aliquota, i fabbricati concessi in uso gratuito a parenti e affini entro il secondo grado che li utilizzino come abitazione principale. Si considerano abitazioni principali, per un periodo massimo di 12 mesi, le unità immobiliari acquistate al fine di essere destinate dal soggetto passivo a propria abitazione principale, ancorché questi non vi risieda anagraficamente.

5. Le pertinenze dell'abitazione principale si considerano parti integranti della stessa se costituite da distinte unità immobiliari, limitatamente ad una per ciascuna categoria, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito) e C/6 (stalle, scuderie, rimesse autorimesse), sempreché l'unità immobiliare abitativa non comprenda catastalmente già locali aventi le suddette funzioni.”;

H) sostituire l'art. 13 con il seguente:

### “Articolo 13 Versamenti

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 5 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti indicati nell'articolo 5 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, deve essere versata entro il 16 di giugno e deve essere pari al 50% dell'imposta dovuta e calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; la seconda rata deve essere versata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, entro il 16 dicembre con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

3. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 di giugno.

4. Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento in unica soluzione entro la suddetta scadenza del mese di dicembre, con applicazione degli interessi stabiliti nella misura fissata dal Regolamento Generale delle Entrate.

5. I versamenti di cui al precedente comma 2 devono essere effettuati, con le seguenti modalità:

a) mediante versamento diretto al concessionario della riscossione territorialmente competente, ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario;

b) mediante versamento diretto alla tesoreria comunale o sull'apposito conto corrente postale alla stessa intestato;

c) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro;

d) mediante utilizzo del modello per il pagamento unificato;

e) con le altre forme indicate dall'amministrazione al fine di ridurre gli adempimenti a carico del contribuente.

6. Le somme versate sono arrotondate, in base al disposto del comma 166 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con l'arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, con arrotondamento per eccesso se superiore a detto importo.

7. Il versamento dell'imposta relativa agli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2, del codice civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o è attribuibile un'autonoma rendita catastale, può essere effettuato dall'amministratore per conto dei condomini.

8. Se più soggetti sono tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, ciascuno può effettuare il relativo versamento anche per conto degli altri. Oltre che in tali ipotesi, il versamento si può considerare effettuato dal soggetto passivo nei seguenti casi:

a. se il pagamento viene effettuato dal soggetto che ha acquisito su di un immobile la titolarità della nuda proprietà per eredità, anziché dal coniuge superstite che su tale immobile è titolare del diritto di abitazione ai sensi dell'articolo 540 del codice civile;

b. se il pagamento viene effettuato dal genitore, titolare dell'usufrutto legale ai sensi dell'articolo 324 del codice civile, a nome del figlio minore, titolare della nuda proprietà dell'immobile, anziché a nome proprio.

9. Il soggetto a nome del quale è stato effettuato il versamento comunica all'amministrazione, direttamente o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite fax allegando fotocopia di un documento, di aver effettuato tale versamento per conto del soggetto passivo e di rinunciare pertanto al rimborso delle somme corrisposte, limitatamente alla quota imputabile al soggetto passivo, indicando gli estremi catastali dell'immobile cui il versamento stesso si riferisce. I pagamenti effettuati nelle ipotesi previste nel presente comma non danno luogo all'irrogazione di sanzioni.

10. Per gli immobili compresi nelle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore entro novanta giorni dalla data di nomina, devono presentare relativamente agli immobili siti nel Comune la dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono altresì tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

11. Non si fa luogo al versamento se l'imposta annua da corrispondere è inferiore o pari a Euro 10,00; se l'imposta è superiore a Euro 10,00 la stessa è dovuta per l'intero ammontare. “;

D) sostituire l'art. 14 con il seguente:

#### “Articolo 14

#### Dichiarazione delle variazioni concernenti la soggettività passiva, esenzioni

1. Fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio, è in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'I.C.I., di cui all'art. 10, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre, n. 504.

2. L'obbligo di presentazione della dichiarazione I.C.I. permane nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico.

3. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento di apposito modulo entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio.

4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare le modificazioni intervenute entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.

5. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può esser presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2, del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione è presentata dall'amministratore del condominio.

6. La dichiarazione deve essere inviata al Comune: a) in busta chiusa, tramite il servizio postale, con raccomandata senza ricevuta di ritorno, in tal caso farà fede la data apposta dall'ufficio postale accettante; b) a mezzo fax; c) consegnata direttamente presso il Comune, alla parte sarà rilasciata ricevuta dell'avvenuta presentazione; d) in via telematica e/o supporto magnetico secondo le regole e le specifiche tecniche indicate dal Comune.”;

L) sostituire l'art. 14-bis con il seguente:

#### “Articolo 14-bis

##### Comunicazione per l'applicazione delle aliquote ridotte e delle ulteriori detrazioni

1. I contribuenti in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, per poter beneficiare delle aliquote ridotte e delle ulteriori detrazioni, presentano al Comune, con le modalità e nel termine di cui all'articolo 14, una apposita comunicazione su modello predisposto dal Comune e dallo stesso messo a disposizione dei contribuenti.

2. Il Comune esercita i controlli sostanziali per accertare la veridicità di tali comunicazioni.

3. L'omessa presentazione della comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 19, comma 4.

4. La presentazione di comunicazioni contenenti informazioni infedeli che incidono sulla determinazione del tributo, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 4 dell'art. 19.”;

M) sostituire l'art. 15 con il seguente:

#### “Articolo 15

##### Accertamento

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento un apposito avviso motivato.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che il suo contenuto essenziale non sia riportato nell'atto medesimo. Gli avvisi devono contenere altresì l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile proporre un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale a cui è possibile ricorrere nonché il termine di sessanta giorni entro il quale è possibile effettuare il relativo pagamento.

3. La firma dell'avviso di accertamento può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 1 comma 87 legge 28 dicembre 1995, n. 549.

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

5. Nel caso di omesso pagamento dell'imposta ovvero, trattandosi di imposta dovuta per il possesso di aree fabbricabili, di pagamento dell'imposta commisurata ad un valore inferiore a quello venale stabilito a norma dell'articolo 7, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio o in rettifica, mediante avviso motivato, con l'individuazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi, da notificare al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

6. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito al comma 6 dell'art. 7, il valore dichiarato non è sottoposto a rettifica se risulta non inferiore alla misura determinabile sulla scorta di un valore base e di coefficienti parametrici relativi a:

- collocazione dell'area sul territorio;
- norme urbanistiche vigenti o adottate;
- caratteristiche specifiche di edificabilità;

individuati su proposta dei Dipartimenti II – Politiche delle entrate, VI – Politiche del territorio e IX – Politiche di attuazione degli strumenti urbanistici, con deliberazione della Giunta Comunale. Con tale deliberazione vengono altresì modificati il valore base ed i coefficienti, in caso di sensibili divergenze dai valori di mercato. Se la deliberazione non viene adottata valgono i valori in vigore nel precedente anno. Per gli anni precedenti a quello di entrata in vigore del presente regolamento, i valori risultanti dai coefficienti parametrici possono essere utilizzati per individuare le aree fabbricabili cui dare priorità ai fini dei controlli.

7. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

8. Spetta alla Giunta Comunale il potere di stabilire i criteri e le modalità con le quali esercitare il controllo del corretto adempimento degli obblighi relativi all'applicazione dell'imposta. Sono realizzati collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

9. Congiuntamente alla definizione dei programmi di lotta all'evasione la Giunta Comunale può deliberare in ordine a misure di incentivazione in favore del personale addetto.”;

N) sostituire l'art. 17 con il seguente:

“Articolo 17  
Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.”;

O) sostituire l'art. 18 con il seguente:

“Articolo 18  
Rimborsi e Compensazioni

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il contribuente può presentare istanza di rimborso delle somme pagate negli ultimi 24 mesi per il possesso di aree fabbricabili quando, a seguito di variante approvata o adottata degli strumenti urbanistici generali, ovvero delle effettive possibilità di edificazione, o per sopravvenute disposizioni di inedificabilità, le aree siano successivamente divenute definitivamente inedificabili. In tal caso, l'istanza va presentata, secondo le modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate, entro il termine di un anno dalla data in cui il provvedimento che determina l'inedificabilità, sia divenuto esecutivo.

3. Se nel suddetto periodo l'area divenuta inedificabile è da considerare terreno agricolo essendo stata adibita all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile, la somma da rimborsare è diminuita dell'importo corrispondente all'imposta dovuta per ciascun anno per il quale l'immobile costituisce terreno agricolo.

4. Le somme da rimborsare ai sensi del presente articolo sono maggiorate degli interessi nella misura prevista dal Regolamento Generale delle Entrate.

5. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del presente articolo sono comunicate al beneficiario che può richiedere, entro 60 giorni, la compensazione con gli importi dovuti a titolo di I.C.I. La richiesta di compensazione può essere avanzata al momento dell'istanza di rimborso ed ha effetto sulle somme dovute successivamente alla comunicazione della liquidazione di rimborso.

6. Il contribuente può utilizzare il credito I.C.I. in compensazione con i pagamenti dell'I.C.I. da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, e va preventivamente autorizzata dal Responsabile dell'Entrate, nell'ipotesi in cui il credito da compensare annualmente sia pari o superiore ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento).

7. Non si fa luogo a rimborso se l'imposta annua da corrispondere è inferiore o pari a Euro 10,00.”;

P) introdurre dopo l'art. 18 il seguente:

“Art. 18-bis  
Sospensione dei rimborsi e compensazione

1. Nei casi in cui il contribuente vanta un credito nei confronti dell'Amministrazione Comunale, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato un avviso di accertamento o un atto di contestazione della sanzione ancorché non definitivo. La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall'atto o della decisione della Commissione Tributaria.

2. In presenza di provvedimento definitivo l'Ufficio che eroga il rimborso pronuncia la compensazione del debito.

3. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono notificati ai soggetti ed agli autori delle violazioni e sono impugnabili davanti alle Commissioni Tributarie.”;

Q) sostituire l'art. 19 con il seguente:

“Articolo 19  
Sanzioni e interessi

1. Chi non esegue in tutto o in parte, alle scadenze prescritte, i versamenti dell'imposta è soggetto ad una sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato.

2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo dovuto, con un minimo di Euro 51,00;

3. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta;

4. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da Euro 51,00 a Euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e di documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

5. Le sanzioni indicate nei commi 2 e 3 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

7. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi giornalieri nella misura fissata dal Regolamento Generale delle Entrate.”.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 37 voti favorevoli e l'astensione dei Consiglieri Baldi, Bordoni, Cavallari, Gramazio, Marchi, Marsilio, Piccolo, Pomarici e Quarzo.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Argentin, Azuni, Baldi, Battaglia, Bellucci, Bonessio, Bordoni, Carli, Cavallari, Ciarla, Cirinnà, Cochi, Coratti, D'Avach, De Bosi, Di Cesare, Fayer, Ferrari, Figurelli, Galeota, Galloro, Giulioli, Gramazio, Marchi, Marroni, Marsilio, Masini, Mei, Micci, Nanni, Nobile, Panecaldo, Patanè, Pelonzi, Piccolo, Piva, Policastro, Pomarici, Quadrana, Quarzo, Rossin, Saccone, Spera, Stampete, Valeriani e Zambelli.

La presente deliberazione assume il n. 53.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE  
M. CORATTI

IL SEGRETARIO GENERALE  
V. GAGLIANI CAPUTO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
M. SCIORILLI



La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal .....  
al ..... e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del  
**22 marzo 2007.**

*Dal Campidoglio, li .....*

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....